REGOLAMENTO PER LA FORNITURA

DELL' ACQUA POTABILE

DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.12.2020 e dalla Sezione enti locali con decisione il 1.3.2021 (incarto 594).

Approvate modifiche con MM N 549/2023 dal Consiglio comunale il 04.12.2023.

INDICE

CAPITOLO I DEFINIZIONI 5

CAPITOLO II BASI LEGALI E NOTI TECNICHE 6

1.1 Leggi e ordinanze 6
1.2 Direttive della SSIGA 6

CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI 8

Art. 1: Costituzione 8
Art. 2: Scopo e campo di applicazione 8
Art. 3: Basi giuridiche 8
Art. 4: Organizzazione 8
Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale 9
Art. 6: Competenze del Municipio 9
Art. 7: Compiti della Direzione 10
Art. 8: Commissione di revisione 10
Art. 9: Contabilità del Servizio 10
Art. 10: Proventi 10
Art. 11: Zona di distribuzione 11
Art. 12: Compiti del Servizio 11

CAPITOLO IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 12

Art. 13: Piano generale acquedotto 12
Art. 14: Rete di distribuzione 12
Art. 15: Condotte principali 12
Art. 16: Condotte di distribuzione 12
Art. 17: Costruzione, sorveglianza e manutenzione 12
Art. 18: Idranti 12
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 13
Art. 20: Messa a terra 13

CAPITOLO V ALLACCIAMENTI 13

Art. 21: Domanda di allacciamento 13
Art. 22: Rifiuto di allacciamento 13
Art. 23: Tracciato e caratteristiche 14
Art. 24: Condizioni tecniche 14
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù 14
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento 15
Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale 15
Art. 28: Vetustà condotte 15
Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale 15
Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale 15
Art. 31: Modalità di intervento 16
Art. 32: Messa fuori esercizio 16

CAPITOLO VI INSTALLAZIONI INTERNE 16

Art. 33: Esecuzione 16
Art. 34: Prescrizioni tecniche 16
Art. 35: Collaudo 17
Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento 17
Art. 37: Pericolo di gelo 17
Art. 38: Dovere di informazione 17
Art. 39: Controlli 18
Art. 40: Responsabilità 18
Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile 18

CAPITOLO VII FORNITURA DELL'ACQUA 18

Art. 42: Principi 18
Art. 43: Obbligo di prelievo 19
Art. 44: Limitazione della fornitura 19
Art. 45: Esclusione di responsabilità 19
Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua 19
Art. 47: Prelievo abusivo 20
Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri 20
Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici 20
Art. 50: Disdetta dell'abbonamento 20
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento 21
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali 21
Art. 53: Piscine e fontane 21
Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione 21
Art. 55: Utilizzo di acque proprie e acque piovane 21

CAPITOLO VIII APPARECCHI DI MISURA 22

Art. 56: Misura e lettura 22
Art. 57: Proprietà e manutenzione 23
Art. 58: Ubicazione 23
Art. 59: Responsabilità 23
Art. 60: Prescrizioni tecniche 23
Art. 61: Contestazioni 23
Art. 62: Disfunzioni 23
Art. 63: Sotto-contatori 24

CAPITOLO IX FINANZIAMENTO 24

Art. 64: Autonomia finanziaria 24
Art. 65: Determinazione delle tasse 24
Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione 24

CAPITOLO X COSTI ALLACCIAMENTO 25

Art. 67: Allacciamento 25
Art. 68: Casistica e criteri di calcolo 25
Art. 69: Limiti minimi e massimi 25
Art. 70: Costi di posa 26
Art. 71: Spese di collaudo 26
Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione 26
Art. 73: Altri costi 26

Art. 74: Costi della dorsale 26

CAPITOLO XI TASSE 27

Art. 75: Tassa di utilizzazione 27
Art. 76: Contributo di solidarietà 30
Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura 30
Art. 78: Incasso ed esecuzione 30
Art. 79: Spese amministrative e altre prestazioni 30

CAPITOLO XII CAUZIONI 31

Art. 80: In generale 31
Art. 81: Deroghe 31
Art. 82: Importo e genere della cauzione 31
Art. 83: Inadempienza 31
Art. 84: Restituzione 31
Art. 85: Acquisizione cauzioni 31

CAPITOLO XIII CONTRAVVENZIONI, CONTESTAZIONI E PROCEDURE 32

Art. 86: Contravvenzioni 32
Art. 87: Contestazioni e procedure 32

CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 32

Art. 88: Entrata in vigore 32

- *CAPITOLO I* *DEFINIZIONI*

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. Di conseguenza è l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con il titolare dell'allacciamento;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale, beneficiario della fornitura d'acqua;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità ai sensi di legge (Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso LDerr e le relative Ordinanze);
Acqua greggia	acqua, che non ha subito trattamenti di potabilizzazione; quindi fornita senza garanzie di potabilità;
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	condotte di raccordo dell'installazione dallo stabile alla condotta di distribuzione ai sensi della direttiva SSIGA. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche su una condotta principale;
Dorsale	parte comune di una condotta di allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica, a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Smart Meter	Sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema del Servizio acqua potabile.*

Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

* modificato con MM N, 549/2023 approvato dal Consiglio comunale il 04.12.2023. Indicazioni di modifiche fornite dalla SEL

- *CAPITOLO II BASI LEGALI E NOTE TECNICHE*

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Titolo aggiornato con MM N, 549/2023 approvato dal Consiglio comunale il 04.12.2023. Indicazioni di modifiche fornite dalla SEL

1.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del Dipartimento Federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1
- Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) e Regolamento di applicazione (RLPDP).

1.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

1.3 Note tecniche della SSIGA

- *Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte dei gestori dell'acqua potabile (W10034).*

Articolo inserito con MM N. 549/2023 approvato dal Consiglio comunale il 04.12.2023. Indicazioni di modifiche fornite dalla SEL

- *CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1: Costituzione

1. Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Arbedo-Castione, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
2. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
3. Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
4. Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Comune, per il tramite del Servizio, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione dei disposti del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio
- Il Servizio è inoltre dotato di una Direzione.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
b. approva le tariffe e le tasse;
c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
e. autorizza le spese d'investimento;
f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti
g. definitivi e accorda i crediti necessari;
h. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
i. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere;

sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

In particolare, il Municipio:

a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
a. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli

i. esistenti;

j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;

k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

l. stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità;

m. garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno del Servizio acqua potabile tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.

Art. 56 modificato con MM N, 549/2023 approvato dal Consiglio comunale il 04.12.2023. Indicazioni di modifiche fornite dalla SEL

Art. 7: Compiti della Direzione

La Direzione collabora con il Municipio alla gestione del Servizio, in particolare:

- formulando preavvisi e proposte sui progetti inerenti alla sostituzione, al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- preavvisando le tariffe e le tasse;
- organizzando la lettura dei contatori e la relativa emissione delle fatture;
- proponendo l'allestimento e/o modifiche dei regolamenti, direttive e prescrizioni del Servizio.
- emanando, se ritenuto opportuno, le direttive per gli installatori concessionari su delega del Municipio.

Art. 8: Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione.

Art. 9: Contabilità del Servizio, riversamento avanzo annuale al Comune

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi

del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

1. Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio
2. termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv.

3. 4 RGFCC).

Art. 11: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una condotta di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità
4. Nel resto del comprensorio il Comune nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità tecnica ed economica di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.

Art. 12: Compiti del Comune

1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Comune provvede in particolare a:
    a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
    b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
    c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
    d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

- *CAPITOLO IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE*

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti di distribuzione sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione, sorveglianza e manutenzione

1. Il Comune, per il tramite del Servizio, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione competono esclusivamente al Comune.

Art. 18: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente ai disposti di legge (all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura - LLI del 5 febbraio 1996):
    a. definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti;
    b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
    c. incarica il Servizio della posa degli idranti.
2. Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati, il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi saranno sanzionati sulla base dell'art. 86).

Art. 20: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici in particolare sulle condotte.

- *CAPITOLO V ALLACCIAMENTI*

Art. 21: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune, tramite l'apposito formulario, ottenibile presso l'amministrazione comunale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

1. Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
    a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
    b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
    c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune e/o concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento (avviso di impianto).
I rilievi del tracciato vengono eseguiti dal Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato a spese del proprietario dell'allacciamento e riportati nel catasto delle condotte dell'acqua potabile.

Art. 24: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali, quando la tecnica non permette altre soluzioni, gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e, per quanto possibile, posato sull'area pubblica.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dei disposti del Codice Civile Svizzero – CCS (art. 691), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche, ecc. necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
    a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
    b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
    c. le conseguenti iscrizioni a Registro fondiario.

    Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture e altre opere accessorie.
    Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli del CCS in concreto applicabili (676, 691, 692, 693 e 742).

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X del presente regolamento.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento e/o della dorsale, situata su area pubblica, compreso il dispositivo di interruzione principale (saracinesca), vengono acquisite a titolo gratuito e diventano proprietà del Comune.
2. La parte rimanente appartiene ai titolari dell'allacciamento e/o della dorsale.

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. Il Servizio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
    a. limitata capacità di trasporto;
    b. non conformità alle vigenti normative;
    c. vetustà della condotta e/o dell'allacciamento;
    d. ripetute rotture e/o perdite d'acqua;
    e. altri oggettivi motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X del presente regolamento.

Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
    a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
    b. non conformità alle vigenti normative;
    c. ripetute rotture e/o perdite d'acqua;

d. altri oggettivi motivi di ordine tecnico.

2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X del presente regolamento.

Art. 31: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, Il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dell'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X del presente regolamento:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile e/o di sostituzione dell'allacciamento.

- *CAPITOLO VI INSTALLAZIONI INTERNE*

Art. 33: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. Sono in particolare autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore di rete), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione

3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua eventuale futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture comunali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizionidel Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento

Art. 35: Collaudo

1. Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X del presente regolamento.

Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune, preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento/abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento/abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39: Controlli

1. Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione scritta del Comune, deve provvedere ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento/abbonato è responsabile per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore di rete) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

- *CAPITOLO VII FORNITURA DELL'ACQUA*

Art. 42: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua dalla rete dell'acquedotto comunale. Qualora l'utente disponga di impianti propri autorizzati, conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua, il Comune ha facoltà di autorizzare il prelievo da altre fonti.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44: Limitazione della fornitura

1. Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
    a. forza maggiore;
    b. eventi atmosferici straordinari;
    c. carenza d'acqua;
    d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
    e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
    f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
    g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2. Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento/abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
    a. posando derivazioni prima del contatore;
    b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
    c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
    d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2. Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, previa autorizzazione.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Deve essere inoltre dotato di valvola anti-ritorno o disgiuntore di rete.
4. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dei disposti dei capitoli X e XI del presente regolamento.

Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura, di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca d'entrata dell'allacciamento sarà piombata. Spettano all'abbonato i costi relativi sia al disinserimento che al ripristino dell'erogazione.
5. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono tempestivamente essere annunciati al Comune per iscritto e a cura del venditore, specificando la data del trapasso e i riferimenti dell'acquirente.

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine; impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievi con punte elevate.

Art. 53: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca fissa o semi-fissa, posata all'interno o all'esterno dello stabile, il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete (disgiuntore di rete).
4. L'acqua consumata per le piscine sarà fatturata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore già installato.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine, fontane e l'irrigazione di prati, giardini e campi.

Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente eil Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.

Art. 55: Utilizzo di acque proprie e acque piovane

1. L'utilizzo di acque proprie o acque piovane deve essere notificata al Comune.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie o piovane non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
4. Copia dei piani di rilievo di questi impianti deve essere consegnato al Comune per l'aggiornamento del catasto. Le spese di inserimento rimangono a carico del proprietario dell'allacciamento.

- *CAPITOLO VIII APPARECCHI DI MISURA*

Art. 56: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua potabile erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicare i dati rilevati al Comune.
3. Per le forniture d'acqua greggia il Comune determinerà l'obbligo o meno di posa del contatore.
4. *Il Servizio è autorizzato ad elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:*
   a. *la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;*
   b. *la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;*
   c. *il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;*
   d. *l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo.*
5. *Sono considerati dati personali relativi al consumo di acqua, in particolare:*
   a. *il flusso idrico effettivo;*
   b. *la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);*
   c. *valore di punta massimo;*
   d. *interruzioni dell'approvvigionamento idrico;*
   e. *allarme in caso di riflusso;*
   f. *temperatura dell'acqua;*
   g. *valore in decibel per ricerca perdite;*
6. *I dati sono trasmessi al Servizio ogni 12 mesi con la possibilità di effettuare una lettura parziale a sei mesi. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.*
7. *I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). Il Servizio li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono giornalizzati.*
8. *Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.*
9. *Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, il Servizio anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.*
10. *Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).*

Art. 56 modificato con MM N, 549/2023 approvato dal Consiglio comunale il 04.12.2023. Indicazioni di modifiche fornite dalla SEL

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3. Di principio il contatore va posato all'interno dello stabile, sulla parete perimetrale. Il tracciato della condotta di allacciamento deve essere il più breve possibile.

Art. 59: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento/abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio acqua potabile e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base ai rilievi quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
3.

- *CAPITOLO IX FINANZIAMENTO*

Art. 64: Autonomia finanziaria

1. Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento del Servizio è assicurato da:
    a. tasse di allacciamento;
    b. tasse di utilizzazione;
    c. fatturazione di forniture/servizi speciali;
    d. sussidi ufficiali;
    e. altre partecipazioni di terzi;
    f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e ammortamenti.

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene annualmente stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti nel presente regolamento.

Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa di queste condotte vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

- *CAPITOLO X COSTI ALLACCIAMENTO*

Art. 67: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
    a. la tassa di allacciamento;
    b. i costi di posa delle condotte;
    c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti e della rete di distribuzione:
    a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
    b. ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti, già provvisti di un allacciamento.
    c. ogni allacciamento di fondo non edificato.
2. La tassa di allacciamento per le casistiche a. e b. è calcolata una tantum in base al volume dell'edificio (VE) secondo le indicazioni della Norma SIA 416; per la casistica c. è dovuta una tassa amministrativa che copre le spese per sopralluoghi e autorizzazione.

Art. 69: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento per ogni m³ di costruzione, calcolata in base al volume dell'edificio (VE) secondo le indicazioni della Norma SIA 416, è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei seguenti limiti:

MINIMO franchi 1.00 MASSIMO franchi 3.00 (IVA non compresa)

Per gli ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di stabili o strutture preesistenti, già allacciati alla condotta comunale, l'aumento di volumetria verrà assoggettata con gli stessi criteri di un nuovo allacciamento.
La tassa verrà applicata alla differenza dell'aumento di volume del fabbricato allacciato.

Quando invece il nuovo allacciamento non dipende da una costruzione verrà applicata unicamente la tassa amministrativa, definito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei seguenti limiti:

MINIMO franchi 50.00 MASSIMO franchi 200.00 (IVA non compresa)

Art. 70: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione compreso il raccordo alla rete di distribuzione sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Comune.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite del Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. Il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione, prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse tempestivamente al suo pagamento, Il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori eventualmente già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Comune.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 74: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

- *CAPITOLO XI TASSE*

Art. 75: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa annua, IVA esclusa, composta come segue:
    a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del diametro del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B; non viene applicata nessuna tassa di noleggio del contatore che rimane di proprietà del Comune.
    b. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfetaria secondo le tabelle B e C;
    c. per allacciamenti esistenti senza contatore, da una tassa forfetaria (vedi tabella D).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa base annua

la tassa base è calcolata in base al diametro del contatore secondo i seguenti limiti.

Ø del contatore (mm)	Portata nominale Qn (mc/h) [1]	Portata permanente Q3 (mc/h)	Unità	Minimo	Massimo
15	1.5	2.5	CHF/anno	37.50	150.00
20	2.5	4	CHF/anno	60.00	240.00
25	3.5	6.3	CHF/anno	94.50	378.00
32	6	10	CHF/anno	150.00	600.00
40	10	16	CHF/anno	240.00	960.00
50	11	25	CHF/anno	375.00	1'500.00

La tassa base per i contatori di diametro superiore a 50 mm sarà definita proporzionalmente a quest'ultimo, in base al dato di portata permanente Q3 del contatore, secondo scheda tecnica dal fabbricante.

Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/m³	0.60	1.90
Acqua potabile	A rivenditori	CHF/m³	0.50	1.80
Acqua greggia	All'utenza	CHF/m³	0.50	1.80

[1] I più recenti contatori indicano le portate volumetriche secondo MID (Measurement Instruments Directive). La vecchia portata nominale (Qn) è sostituita dalla portata permanente Q3.

Tabella C: Tassa forfetaria per punto di prelievo

Tipo di fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Temporanea con prelievo da idranti	Tassa base	CHF	200.00	400.00
	Tassa di utilizzo	CHF/giorno (a partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo)	10.00	50.00
	Tassa di consumo	CHF/m³	0.60	1.90

Tabella D: Tassa forfettaria in assenza di contatore

Tipo di fornitura	Tipo di acqua	Unità	Minimo	Massimo	Osservazione
In base al numero di rubinetti	Acqua potabile	CHF/rubinetto/anno	220.00 15.00	480.00 30.00	Primo rubinetto Ogni successivo rubinetto
In base all'allacciamento	Acqua greggia	CHF/anno	50.00	200.00	Per allacciamento
Fornitura a deflusso illimitato dalle fontane Calcolo sulla portata effettiva	Acqua potabile e/o greggia	CHF/l/min	20.00	50.00	Contributo annuo a carico del Comune

Art. 76: Contributo di solidarietà

1. Il Comune può prelevare un contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo tra un minimo di 1 cts/m³ e un massimo di 3 cts/ m³ dell'acqua fatturata all'utenza.
2. Il Comune, con il preventivo accordo del Consiglio Comunale, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.
2. Il Comune può richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati in una giustificata percentuale rispetto alla precedente fattura a conguaglio.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
4. Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA non compresa):
5.

Descrizione	Minimo (Chf)	Massimo (Chf)
Con preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi.	30.00	50.00
Per intervento richiesto con preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi.	100.00	150.00

6.
7. Eventuali spese di ricerca documentazione e di riproduzione saranno fatturate in base a quanto previsto dal Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT).

Art. 78: Incasso ed esecuzione

1. Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Art. 79: Spese amministrative e altre prestazioni

1. Le prestazioni svolte dai Servizi amministrativi a favore di terzi richiedenti, gli saranno fatturate sulla base dei valori determinati fissati annualmente dal Comune tramite tariffario e/o ordinanza.
2. La fornitura di materiale avviene conformemente ai prezzi di listino in vigore, avuto altresì riguardo dei costi di trasporto in cantiere ed eventuali altri costi derivanti.

- *CAPITOLO XII CAUZIONI*

Art. 80: In generale

1. Il Comune può richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Sono tenuti al versamento di una cauzione in particolare tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Devono inoltre versare una cauzione:
    a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
    b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per Il Comune;
    c. gli abbonati in ripetuto ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
    d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 81: Deroghe

Il Comune può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 82: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile dovuto, per anno civile, per tipologia di tributo fissato dal presente regolamento.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti (che però non frutta interessi) o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 83: Inadempienza

1. Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 84: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 85: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

2. Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

- *CAPITOLO XIII CONTRAVVENZIONI, CONTESTAZIONI E PROCEDURE*

Art. 86: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la
2. multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.-, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
3. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
4. Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 87: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni del Municipio devono essere notificate al Comune, per iscritto ed in lingua italiana, entro il termine di trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione del Comune è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla sua notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

- *CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

Art. 88: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione del Consiglio di Stato.

5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento del Servizio Acqua Potabile del Comune di Arbedo-Castione e ogni altra disposizione comunale, cantonale e federale in contrasto con esso.